

TI_GERICHTE 52.2007.18 vom 12. Februar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.18

FR: TI_GERICHTE 52.2007.18 du 12 février 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2007.18 del 12 febbraio 2007

Regeste

Domanda di riesame di una decisione in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. La legge di procedura per le cause amministrative non regola l'istituto del riesame delle decisioni cresciute in giudicato. Dottrina e giurisprudenza, pur precisando che non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni cresciute in giudicato formale, eludendo la via del ricorso, riconoscono comunque il diritto di chiedere il riesame se le circostanze esistenti al momento della decisione si sono nel frattempo modificate in misura rilevante o se l'istante invoca fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza al momento in cui la decisione è stata adottata o di cui non aveva potuto o non aveva avuto motivo di prevalersi (RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 894 seg. 1130 seg.). Previa verifica di questi presupposti, l'autorità alla quale è chiesto di riesaminare una decisione cresciuta in giudicato può accogliere o respingere la domanda di riesame. 2.2. Se reputa che non sono dati i presupposti del riesame, perché le circostanze esistenti all'epoca dell'adozione del provvedimento non si sono nel frattempo modificate o perché i fatti e le prove addotte dall'istante non sono tali da giustificare una riconsiderazione, l'autorità respinge la domanda senza entrare nel merito del provvedimento da riesaminare. In questo caso, l'istante può impugnare la decisione di rigetto, ma può unicamente far valere che non v'erano sufficienti ragioni per rifiutare il riesame. L'autorità di ricorso, chiamata a pronunciarsi su un'impugnativa proposta contro un provvedimento di diniego del riesame, può soltanto verificare se il rifiuto fosse giustificato o se invece l'istanza inferiore fosse tenuta ad entrare nel merito della domanda (DTF 109 Ib 251 consid. 4a). Può dunque soltanto esaminare se fossero dati i presupposti del riesame. In caso affermativo, l'autorità di ricorso si limita a cassare la decisione di rigetto della domanda di riesame ed a rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché entri nel merito della richiesta. Una verifica del merito della decisione di cui è chiesto il riesame le è per principio preclusa. 2.3. Se l'autorità ritiene invece che le circostanze si sono nel frattempo sensibilmente modificate o che i fatti o i mezzi di prova invocati dal richiedente sono tali da giustificare una riconsiderazione, l'autorità accoglie la domanda, entrando nel merito e rivedendo il provvedimento dedotto in riesame alla luce delle nuove circostanze o dei fatti e delle prove addotte a posteriori. La decisione di accoglimento della domanda di riesame (*iudicium rescindens*) è in genere implicita nel giudizio (*iudicium rescissorium*) che scaturisce dal riesame. Il riesame può

sfociare nella conferma della decisione riconsiderata o portare ad una nuova decisione, sostitutiva della decisione riesaminata, a seconda che siano dati o meno i presupposti per la revoca del provvedimento originario, ovvero a seconda che l'interesse riferito alla sicurezza giuridica prevalga su quello afferente all'attuazione del diritto oggettivo o viceversa (Scolari, op. cit. n. 868 seg.). La decisione che ne scaturisce è comunque normalmente impugnabile davanti all'autorità di ricorso, che si pronuncia sul merito del nuovo provvedimento, emanato in sostituzione di quello originario, verificando se sono dati o meno i presupposti della revoca (Scolari, op. cit., n. 1137 e 1142).

3. 3.1. In concreto, il ricorrente sostiene che vi sarebbero le premesse per riesaminare la propria situazione e ripristinare il suo permesso di dimora, perché sua moglie e sua figlia E_____ sono rientrate in Svizzera, ciò che gli permette, da una parte di riattivare la procedura di divorzio e, dall'altra, di ripristinare il diritto di visita e mantenere così i contatti con sua figlia di cui detiene l'autorità parentale. La tesi non può essere condivisa. In effetti, durante la precedente procedura ricorsuale sfociata nella sentenza del 6 settembre 2006 del Tribunale federale, era stato considerato in ogni caso che, anche se E_____ avesse risieduto in Svizzera e che il rapporto esistente tra padre e figlia avesse raggiunto l'intensità esatta dalla prassi per poter invocare l'art. 8 CEDU, l'interesse privato di RI 1 a rimanere in Svizzera non sarebbe prevalso su quello pubblico al suo allontanamento, visto il suo comportamento per nulla irreprensibile, il suo soggiorno di media durata nel nostro paese e l'esistenza di un diritto di visita, limitato peraltro a qualche ora ogni quindici giorni e sotto sorveglianza, che può comunque essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici. Non permette di giungere a diversa conclusione nemmeno il fatto che egli invochi la necessità della sua presenza nel nostro paese per poter partecipare alle udienze relative alla procedura di divorzio: nulla gli impedisce di richiedere a tale scopo un nulla osta dalle autorità competenti o di farsi rappresentare. Ritenuto pertanto che nella fattispecie le circostanze esistenti al momento della decisione non si sono nel frattempo modificate misura rilevante, non vi sono motivi tali da imporre un riesame del caso.

3.2. Per il resto, il ricorrente invoca argomenti di merito (parità di trattamento con i cittadini comunitari, diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno sulla base dell'ALC e dalla guida pubblicata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione secondo il principio della buona fede, esigibilità del suo rientro in patria) già trattati nella corso della procedura ordinaria sfociata nella sentenza del 6 settembre 2006 del Tribunale federale e sono pertanto irricevibili in questa sede, le autorità inferiori avendo respinto la domanda di riesame. Ne discende inoltre che, non entrando nel merito della domanda di riesame della decisione cresciuta in giudicato, le autorità inferiori non hanno nemmeno violato il diritto di essere sentito dell'insorgente (art. 29 Cost).

4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 29 Cost; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 7 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.